



UTILIZZO ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) N. 1303/2013

PREMESSA

L'art. 70 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede quanto segue:

“1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicate nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;

b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma;

c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

[....]”

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 70

La Linea R&S per Aggregazioni è una misura che Regione Lombardia intende attivare con riferimento all'Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” (azione 1.1.4 dell'Accordo di Partenariato) dell'Asse Prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” del POR FESR 2014-2020.

In particolare, la “Linea R&S per Aggregazioni” ha lo scopo di sostenere investimenti in R&S finalizzati all'introduzione di innovazione di prodotto e di processo da parte delle aggregazioni di imprese e Organismi di Ricerca sempre con specifico riferimento alle sopra richiamate aree di specializzazione della S3¹.

Tale Linea si propone, in continuità con il Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del Ministero

¹ Regione Lombardia, “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)” approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013, integrata con D.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e con D.G.R. n. X/3486 del 24/04/2015 e declinata nei Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2014-2015 di cui alle D.G.R. n.X/2472 del 7/10/2014 e D.G.R. n. X/3336 del 27/03/2015.

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca cofinanziato dal POR FESR di Regione Lombardia nel ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di creare un ecosistema favorevole allo sviluppo "bottom up" di progetti rilevanti attraverso forme di cooperazione e partenariato che integrino e colleghino i tre elementi del triangolo della conoscenza: istruzione, ricerca e innovazione.

L'intervento prevede un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto per gli Organismi di ricerca ed un'agevolazione frutto della combinazione di fondo perduto e finanziamento agevolato al tasso massimo pari allo 0,5% fisso per le imprese, conformemente a quanto previsto all'art. 37 co.7 del Regolamento Generale (UE) n. 1303/2013. Trattandosi di uno strumento combinato tra fondo perduto e strumento rotativo è stato oggetto di analisi nella Valutazione ex Ante su strumenti finanziari per potenziare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (R&S&I) trasmesso per informazione al Comitato di Sorveglianza riunitosi nella seduta del 12 maggio 2015.

In tale contesto, si propone l'applicazione dell'art. 70 nelle modalità di seguito rappresentate:

- Possibilità di riconoscere tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione, facenti parte del partenariato, anche organismi di ricerca non lombardi ma comunque ubicati nel territorio italiano i quali potranno quindi realizzare le proprie attività di R&S al di fuori del territorio lombardo, purchè sia garantito che il progetto di R&S nel suo complesso abbia ricadute positive sul territorio lombardo;
- Le spese ammissibili sostenute dagli organismi di ricerca italiani (ma non lombardi) non potranno superare il 15% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S. Poiché l'agevolazione riconosciuta agli organismi di ricerca potrà essere pari al massimo al 50% delle spese ammissibili, viene garantito il rispetto del vincolo di cui all'art. 70 co 2.b;
- Verrà garantita per tali soggetti l'applicazione delle medesime procedure di gestione e controllo applicate ai soggetti lombardi

Vantaggio per la Lombardia (ex art. 70 comma 2 lett.a Reg. (UE) n. 1303/2013)

Il vantaggio per la Lombardia di riconoscere tra i soggetti facenti parte del partenariato, beneficiari dell'agevolazione, anche organismi di ricerca non lombardi ma comunque ubicati nel territorio italiano (i quali potranno quindi realizzare le proprie attività di R&S al di fuori del territorio lombardo purchè sia garantito che il progetto di R&S nel suo complesso abbia ricadute positive sul territorio lombardo), consiste principalmente **nel mettere a disposizione dei soggetti lombardi un ventaglio maggiore di soggetti tra cui scegliere i partner con cui collaborare su tematiche scientifiche-tecnologiche che richiedono approfondimenti specifici.**

Questi soggetti attraverso la:

- la qualificata professionalità del proprio team;
- la presenza di attrezzature all'avanguardia, strumentazione sofisticata e laboratori attrezzati in modo integrato;
- expertise e esperienza nelle ricerche già attivate e lavori sperimentali o teorici e indagini critiche già pianificate per acquisire nuove conoscenze;

potranno apportare competenze tecnico-scientifiche più qualificate, complementari e più mirate rispetto ai singoli complessi progetti di R&S.

Prevedere la possibilità che solo gli organismi di ricerca possano essere non lombardi non allargando quindi questa possibilità alle imprese, garantirà che l'operazione abbia ricadute a vantaggio dell'area del programma.